Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 69 del 19/02/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. ANNI 2020-2022. .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 50/2016;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10 CCNL 22.01.2004, all'Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore Tecnico con tutti i poteri dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al 14.04.2020;
- la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di " Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 2020-2022 - Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori;

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) detta una serie di norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, disponendo anche interventi di tipo organizzativo e procedurale in attuazione di numerose direttive CEE;
- con il suddetto decreto vengono puntualmente ridefiniti, ed in molti casi innovati, gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tali obblighi riguardano tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici che privati, operanti in aziende di produzione e di servizi e che pertanto interessano anche i Comuni;
- il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio, qualora all'interno dell'azienda non vi siano di dipendenti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 33 del richiamato decreto;
- il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera possedendo le capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- all'interno dell'organico di questo Ente non vi sono dipendenti in possesso di requisiti professionali necessari per lo svolgimento degli adempimenti prescritti dal già citato disposto normativo;

copia informatica per consultazione

Considerato che

- a norma dell' art. 41 del D. Lgs. N° 81/08 il datore di lavoro é obbligato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori tramite il medico competente il quale deve essere scelto tra quelli in possesso dei titoli richiesti dall'art. 39 del decreto citato;
- a causa delle limitazioni imposte alla capacità di spesa dalla normativa in esercizio provvisorio, non è stato possibile affidare il servizio fino all'approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, avvenuto con Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020;

Preso atto che:

- l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;
- per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";*

Dato atto che la vigente normativa in materia di contenimento della spesa per l'acquisizione di beni e servizi,espressamente richiamata dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

- che gli Enti Locali hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., ovvero di procedere in maniera autonoma utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni stesse;
- che sussiste altresì un obbligo introdotto dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito con L. n. 94/2012, di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglie di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione (MEPA) di Consip Spa, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

Rilevato altresì che:

- si è preventivamente proceduto ad una verifica al fine dell'acquisizione del servizio in argomento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico di Consip (MEPA), sul quale non risulta presente alcun metaprodotto relativo al servizio di sorveglianza sanitaria ne alcuna convenzione attiva;
- presso il sito dell'Agenzia Regionale Emilia- Romagna per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, costituita ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 11 del 24/05/2004, non sono attive convenzioni inerenti il servizio in argomento;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per le ragioni sopra esposte di procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e dei compiti del Medico competente, periodo 2020-2022, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, con richiesta di offerta trasmessa ai seguenti professionisti:

N.	Nominativo	P.IVA/C.F.	Sede	Preventivo
1	Dr. Mattia Daniele	02761101209	Bologna	Prot. 1951 del 17.02.2020
2	Dr. Gianni Sita	STIGNN50R13A965C	Bondeno	Prot. 1896 del 11.02.2020
3	Sal Consulting Med	01544360389	Ferrara	Prot. 2051 del 14.02.2020

Rilevato che dalla comparazione dei preventivi sopra indicati, conservati agli atti dello scrivente ufficio, la migliore offerta è risultata essere quella trasmessa dal Dr. Mattia Daniele, con studio in Via Ristori 7/D a Bologna, valutata congrua in relazione alle prestazioni richieste;

copia informatica per consultazione

Ritenuto, pertanto, dalla valutazione dell'importo delle singole prestazioni offerte, che l'importo necessario all'espletamento del servizio sia di Euro 2.100,00 per anno, per una somma complessiva di Euro 6.300,00 nell'arco del triennio;

Atteso che la spesa complessiva di Euro 6.300,00 (ENPAM e IVA comprese) trova copertura finanziaria per gli esercizi:

- 2020: € 2.100,00;
- 2021: € 2.100,00;
- 2022: € 2.100,00;

alla Missione 1 – Programma 11 – Capitolo 125, Macroaggr. 1010102999, del Bilancio pluriennale 2020/2022 che presenta la sufficiente disponibilità;

Dato atto, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- Il fine che si intende perseguire è di garantire l'insieme di attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi di Legge;
- Il contratto ha per oggetto "Affidamento incarico medico competente per il servizio di prevenzione e protezione dei rischi del personale dipendente del comune per gli anni 2020-2022";
- L'esecuzione dello stesso avverrà attraverso lo svolgimento del servizio sopracitato da parte del contraente;
- Il contratto ha durata fino al 31.12.2022;
- La spesa, trova copertura finanziaria al Cap. 125 del Bilancio pluriennale 2020/2022 nei rispettivi esercizi 2020, 2021 e 2022;
- Il pagamento è stabilito a fronte di invio di regolare fattura elettronica;
- Il contraente è stato scelto a seguito di affidamento diretto in considerazione della particolare e sensibile attività che il medico svolge nei confronti dei dipendenti essendo anche a conoscenza di situazioni personali tutelate dalla privacy;

Vista la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e successivi chiarimenti forniti dall'Avcp) che prevede l'obbligo di assegnazione di un codice identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai 40.000,00 euro e di aver provveduto a ciò in data 18/02/2020 con assegnazione del CIG n. Z2B2C1AC2C**;**

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) **Di affidare** fino al 31/12/2022, per i motivi in premessa esposti, al Dr. Daniele Mattia con studio in Via Ristori 7/D a Bologna, l'incarico professionale di Medico competente per conto del Comune di Vigarano Mainarda, per il servizio di sicurezza previsto dal D. Lgs N° 81 del 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

2) **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro 6.300,00 (ENPAM e IVA comprese) trova copertura finanziaria per gli esercizi:
   - 2020: € 2.100,00;
   - 2021: € 2.100,00;
   - 2022: € 2.100,00;

   alla Missione 1 – Programma 11 – Capitolo 125, Macroaggr. 1010102999, del Bilancio pluriennale 2020/2022 che presenta la sufficiente disponibilità;

3) **Di approvare** l'allegato Disciplinare (esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72) facente parte integrante del presente atto, con le norme regolanti l'espletamento dell'incarico;

copia informatica per consultazione

4) **Di dare atto,** che alla presente procedura**,** ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il CIG n. Z2B2C1AC2C;

5) **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà:
   - per l'anno 2020 entro il 31/12/2020;
   - per l'anno 2021 entro il 31/12/2021;
   - per l'anno 2022 entro il 31/12/2022;

Sottoscritta dal
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Sandro Gabatel)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. N.

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.VO N.81/2008 E SS.MM.II. – ANNI 2020-2022.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norna dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

L'Ing. Michele Gualandi nato a Ferrara il 06/06/1960, Cod. Fisc. GLNMHL60H06D548Q, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda (C.F.: 00289820383), il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

E

Il Dott. Daniele Mattia nato a San Giovanni Rotondo il 29/03/1976, residente a Bologna in Via della Repubblica n. 2, medico chirurgo specialista in Medicina del Lavoro, C.F. MTTDNL76C29H926Z, di seguito denominato Professionista,

PREMESSO

che l'art. del Decreto Legislativo 81/2008, pone l'obbligo, tra l'altro, per il Datore di Lavoro della nomina del medico competente, al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

L' Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda affida al Dr. Mattia Daniele, che accetta,

copia informatica per consultazione

l'incarico per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di Medico competente così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per gli anni 2020-2021-2022.

Per lo svolgimento dell'incarico in argomento il Dottor. Mattia si riserva di avvalersi di professionisti esterni per alcune funzioni specialistiche con oneri a proprio carico.

Art. 2 – Oneri a carico del Comune

Il Comune si impegna, per il tramite dei propri uffici tecnici, a fornire tutte le informazioni di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 nonché a prestare ampia collaborazione per l'ottimale esito della valutazione dei rischi.

Art. 3 – Attività oggetto dell'incarico

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

   In particolare la sorveglianza sanitaria comprende:

   "a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro

copia informatica per consultazione

cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3 del D.Lgs 81/2008.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

copia informatica per consultazione

a) (lettera soppressa dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2009)

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

copia informatica per consultazione

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. (comma abrogato dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 106 del 2009)

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso."

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs 81/2008;

f) *(lettera soppressa dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)*;

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta

copia informatica per consultazione

l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

k) la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine fissato dalle vigenti norme in materia.

n) eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (individuando gli interventi da effettuarsi obbligatoriamente);

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il corrispettivo per l'espletamento da parte del Dott. Mattia Daniele dei compiti e delle funzioni,

copia informatica per consultazione

che con il presente atto gli vengono affidate, viene fissato in € 2.100,00 per l'anno 2020, e medesimo importo per gli anni 2021 e 2022. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura ed il cui pagamento verrà effettuato con scadenza a 30 gg dalla data di presentazione della fattura.

La liquidazione del compenso avverrà in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale.

All'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z2B2C1AC2C ed il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°.

Art. 5 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente disciplinare d'incarico sono a carico del Dr. Mattia. Il disciplinare sarà registrata solo in caso d'uso, in tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione. Il presente disciplinare è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72.

Art. 6- Tempi per le prestazioni

Il Professionista dovrà completare le prestazioni di cui all'art. 3 del presente disciplinare d'incarico entro il termine del 31/12/2022.

Art. 7 – Ritardi e penali

1. I termini di cui all'art. 6 sono da considerarsi inderogabili ed essenziali, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale computata in ragione dell'uno per mille dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.

2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i gg. 30, l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari,

copia informatica per consultazione

sia per il rimborso spese.

3. Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni impreviste ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per i termini indicati all'art. 6.

Art. 8 – Durata dell'incarico

L'incarico relativo alla prestazione del servizio di che trattasi avrà validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino al 31/12/2022.

Art. 9 – Interruzione dell'incarico

1. Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo l'Amministrazione ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si intenderà concluso, senza la possibilità di opposizione o reclamo.

2. In tal caso per la prestazione eseguita, purché adeguatamente studiata, spetterà al professionista per il lavoro svolto un onorario determinato in base a quanto stabilito al precedente articolo 4 della presente convenzione.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ferrara.

Art. 11 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Informazioni relative al trattamento dei dati personali

Relativamente alle prestazioni del presente disciplinare, nel caso in cui per l'espletamento delle attività si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte del professionista, lo stesso assume la figura di incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni prodotte all'interno dell'Ente.

copia informatica per consultazione

Il professionista si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza. In caso di inadempimento il collaboratore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003 e norme del medesimo decreto ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del collaboratore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Vigarano Mainarda acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati al professionista incaricato nei limiti di cui allo stesso.

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela privacy").

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano Mainarda nella persona del Sindaco pro tempore.

Si fa rinvio agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 12 – (Prevenzione della corruzione. Obblighi art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 ed osservanza del codice di comportamento dei dipendenti)

Il soggetto incaricato espressamente ed irrevocabilmente:

copia informatica per consultazione

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o atra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il professionista non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del professionista che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Il professionista ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Art. 13 - Disposizioni Finali

copia informatica per consultazione

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal Professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso il Municipio di Vigarano Mainarda.

Art. 14 – Rinvio ad altre disposizioni normative -

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, s'intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto attinenti ed applicabili al presente incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Vigarano Mainarda	**Il Professionista**
Ing. Michele Gualandi	*Dott. Daniele Mattia*
firmato digitalmente	firmato digitalmente

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 18/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

SETTORE FINANZE E BILANCIO

Determina N. 69 del 19/02/2020

Unità Proponente: **SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. ANNI 2020-2022. .

impegni n. 180/2020 - n. 16/2021 - n. 2/2022

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 19/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 69 del 19/02/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. ANNI 2020-2022. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal 19/02/2020 al 05/03/2020

Vigarano Mainarda li, 06/03/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione